



16327 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Sen

Alfredo Teresi

- Presidente -

Sent. n. sez. 687

Lorenzo Orilia

UP - 4/3/2014

Vito Di Nicola

R.G.N. 37925/2014

Santi Gazzara

Enrico Mengoni

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposto da

Barbagallo Francesco, nato a Catania il 12/8/1974

Belluso Alfio, nato a Catania il 23/8/1972

Crisafulli Giovanni, nato a Catania il 2/5/1977

Di Blasi Giuseppe Gaetano, nato a Catania il 18/8/1978

Di Domenico Luca, nato a Catania il 10/5/1973

Fuselli Orazio, nato a Catania il 3/11/1983

Gangi Concetto, nato a Catania il 9/12/1976

Maugeri Giovanni, nato a Catania il 28/12/1975

Napoli Alfio, nato a Catania il 25/6/1972

Novello Giuseppe, nato a Catania il 18/9/1984

Palmieri Giuseppe, nato a Catania il 7/7/1979

Scuderi Mario, nato a Catania il 19/2/1959

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catania in data
22/11/2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

Q

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per le ipotesi di reato con contestazione inerente a droghe sia leggere che pesanti, nonché nei confronti di Di Domenico limitatamente alla ritenuta recidiva; inammissibili i ricorsi nel resto;

sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Salvatore Leotta, Alfredo Gaito, Rita C. Marano, Santi N. Campione e Giuseppe Marletta, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/12/2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dichiarava Giuseppe Di Blasi, Francesco Barbagallo, Giovanni Crisafulli, Luca Di Domenico, Orazio Fuselli, Concetto Gangi, Salvatore Marino, Giuseppe Novello, Mario Scuderi, Alfio Belluso, Salvatore Fazio, Alfio Napoli, Sebastiano Solferino, Gioacchino Sperandeo, Giovanni Maugeri, Filippo Passalacqua, Davide Puglisi, Angela Allegra e Giuseppe Palmieri colpevoli di plurimi reati loro ascritti, relativi ai delitti di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tutti, alternativamente o cumulativamente), agli artt. 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Fuselli e Napoli) ed all'art. 12-*quinquies*, l. 7 agosto 1992, n. 356 (Solferino), applicando loro le pene ritenute di giustizia.

2. Con sentenza del 22/11/2013, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma, assolveva Crisafulli, Gangi, Marino e Novello dall'imputazione di cui al capo I), Belluso, Fazio, Napoli e Solferino da quella di cui al capo M), Passalacqua da quella di cui al capo F-*bis*) e dichiarava non doversi procedere nei confronti di Marino quanto al reato di cui al capo I-*bis*) per precedente giudicato; rideterminava quindi le pene - principali ed accessorie - per taluni degli imputati, in ragione di una rinnovata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva.

3. Propongono autonomi ricorsi per cassazione, a mezzo dei propri difensori, Belluso, Barbagallo, Crisafulli, Di Blasi, Di Domenico, Fuselli, Gangi, Maugeri, Napoli, Novello, Palmieri e Scuderi, articolando i seguenti motivi, sinteticamente qui riportati:

Belluso:

- Erronea interpretazione della legge penale, manifesta illogicità e mancanza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe negato il beneficio con affermazione meramente apodittica e non motivata, che non terrebbe conto del fatto che il ricorrente era reo confesso ed ha



sempre tenuto un comportamento rispettoso delle prescrizioni imposte. Il soggetto, peraltro, sarebbe connotato da personalità non strutturata e da difficoltà economiche e personali, sì che le circostanze in esame gioverebbero alla sua rieducazione;

- Erronea interpretazione della legge penale, manifesta illogicità e mancanza di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte qui contestate e quelle di cui alla sentenza G.i.p. di Padova del 17/7/2008. La Corte avrebbe negato il vincolo in ragione dell'assenza di collegamenti, diversi da quello temporale, tra i vari delitti, senza invece considerare che le rapine di cui alla pronuncia citata sarebbero state commesse per procurarsi il danaro occorrente per l'acquisto di stupefacente, essendo il soggetto tossicodipendente da molti anni;

Barbagallo:

- Violazione di legge con riguardo alla recidiva ed alla continuazione. La Corte di appello non avrebbe motivato quanto alla contestata recidiva, invero non riferibile all'art. 99, comma 4, cod. pen.; avrebbe così operato un aumento della pena per tre anni e sei mesi di reclusione a titolo di continuazione, mentre il primo Giudice aveva operato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, così escludendo detto aumento;

Crisafulli:

- Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 1) La Corte di appello avrebbe desunto il coinvolgimento del Crisafulli in una trasferta a Roma per l'acquisto di stupefacenti da pochissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, in ordine alle quali la motivazione sarebbe del tutto carente, poiché meramente ripetitiva della comunicazione ex art. 347 cod. proc. pen. (come già fatto, peraltro, dal G.i.p.); 2) la Corte, ancora, non avrebbe motivato quanto alla gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico del Crisafulli quanto al delitto *sub I-bis*), limitandosi a trascrivere pedissequamente risultanze investigative (intercettazioni telefoniche ed ambientali) la cui riferibilità al soggetto è incerta; 3) la sentenza non motiverebbe in ordine alla conoscenza, in capo al ricorrente, dell'oggetto della trasferta a Roma, né tantomeno in ordine alla partecipazione all'acquisto di stupefacente; 4) l'ordinanza non avrebbe adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed alle circostanze attenuanti generiche;



- Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, 133 cod. pen., 73, d.P.R. cit.. In forza della nota sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il trattamento sanzionatorio per le droghe "leggere" (come quella di cui al capo I-bis) è compreso tra 2 e 6 anni di reclusione, mentre la pena applicata al Crisafulli – oltre che sproporzionata – è stata determinata muovendo da una base pari ad 8 anni di reclusione, quindi superiore al massimo edittale;

Di Blasi:

- Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e). La Corte di merito avrebbe steso una motivazione illogica e contraddittoria quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invero concedibili ad un soggetto reo confesso e da anni tossicodipendente; le cui azioni, pertanto, sarebbero state quelle «primitive e primordiali di chi era entrato in un circolo vizioso perverso»;

Di Domenico:

- Erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione confusa ed errata con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, disattendendo sul punto i differenti motivi di appello proposti dal Di Domenico e dal Procuratore generale; mentre quest'ultimo, infatti, aveva condiviso la contestazione ex art. 99, comma 4, cod. pen., contestando però un aumento di pena inferiore al minimo di 1/3, la difesa aveva rilevato che la recidiva poteva essere ascritta soltanto ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen., atteso che due precedenti penali su tre si riferivano a condotte successive al *tempus commissi delicti* di cui al presente giudizio. Qualora la Corte si fosse pronunciata, ed avesse riconosciuto la recidiva semplice, il bilanciamento sarebbe potuto avvenire con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
- Mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte di appello non avrebbe risposto – se non in modo apodittico – al rilievo per cui le condotte non si sarebbero esaurite nel maggio 2006, ma nel precedente mese di aprile, come confermato da tutti gli elementi probatori. Quel che avrebbe sicuro significato – a differenza di quanto afferma lo stesso Giudice – con riguardo alla contestata recidiva e, soprattutto, alla concedibilità dell'indulto di cui alla l. 31 luglio 2006, n. 241;

Fuselli:

- Erronea interpretazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna



confondendo il reato associativo con la fattispecie concorsuale, invero ed al più ravvisabile nel caso di specie;

- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al capo L). La Corte avrebbe desunto la colpevolezza del Fuselli da alcune intercettazioni nelle quali si fa riferimento ad armi, invero mai rinvenute, sì da rendere la contestazione stressa indeterminata;
- Erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento della continuazione. La Corte avrebbe negato il vincolo in forza del mero dato temporale (un anno tra i due episodi criminosi), senza tener conto degli ulteriori elementi emersi, tutti favorevoli all'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.;

Gangi:

- Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di cui al capo I-*bis*). La Corte di appello avrebbe desunto la partecipazione del Gangi all'acquisto di 520 grammi di eroina da elementi errati e travisati, atteso che lo stesso non era stato individuato in possesso di stupefacente e non viaggiava a bordo della vettura sulla quale era stato effettuato il sequestro della sostanza (veicolo sempre rimasta nella disponibilità del solo Marino);
- Manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero fondato dalla Corte sulla sola gravità del fatto, come tale insufficiente in assenza di ulteriori elementi giustificativi;

Maugeri:

- La Corte di merito avrebbe dovuto assolvere l'imputato, atteso che le intercettazioni – unico elemento di prova a carico – risultano dal contenuto incompleto, ambiguo e criptico, e non hanno ricevuto alcun riscontro;
- La Corte di appello non ha motivato quanto alla richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
- La Corte avrebbe dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche e compararle con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., invero consentita;
- La Corte ha applicato, a titolo di recidiva, l'aumento di cui all'art. 99, comma 4, cit. Così operando, però, avrebbe errato, atteso che il reato ascritto al Maugeri non rientra tra quelli di cui all'art. 407 cod. proc. pen.;

Napoli:

- Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo N). la Corte avrebbe steso al riguardo una motivazione

totalmente illogica ed assente, richiamando una sola conversazione non supportata da alcun riscontro;

- Manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il beneficio sarebbe stato negato con motivazione apparente – l'intensità dell'attività di spaccio – ben lungi dal costituire accettabile costruito argomentativo;

Novello:

- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata pronuncia assolutoria. La Corte avrebbe desunto la responsabilità del Novello in forza del mero dato che questi viaggiava con il Marino a bordo dell'auto sulla quale era stato rinvenuto lo stupefacente; così obliterando la circostanza che, invece, il ricorrente aveva solo fornito all'altro la propria auto ed un telefono, di per sé insufficiente a configurare un'ipotesi di concorso;
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Palmieri:

- La Corte di appello avrebbe immotivatamente negato il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza considerare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, nonché quantità e qualità della sostanza, peraltro mai sequestrata, oltre che lo stato di incensuratezza ed il breve periodo preso in considerazione;

Scuderi (2 ricorsi):

- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in presenza di elementi meramente indiziari (soprattutto intercettazioni), del tutto inidonei a sostenere la contestazione; elementi analiticamente riportati in entrambi i ricorsi, che escluderebbero qualsivoglia contatto tra lo Scuderi ed i presunto sodali;
- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Anche in ordine al capo I-bis) la Corte avrebbe pronunciato condanna in forza di indizi privi di certezza, quali le intercettazioni, il cui contenuto sarebbe privo di ogni rilievo; ne deriverebbe che l'assenza di ogni collegamento tra i 520 grammi di eroina sequestrati e lo Scuderi;
- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe



negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente - l'astratta gravità del fatto - e slegata dai dettami costituzionali, non soddisfacendo l'onere cui era chiamata

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono fondati nei limitati termini che seguono.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv. 251760).

Questa conclusione, peraltro, non muta a fronte del vigente testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla l. 20/2/2006 n. 46, che invero non ha trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione; la stessa, pertanto, non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione

alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Al riguardo, avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi è "travisamento della prova" quando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato); del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, detto travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168). Fermo però restando - occorre ancora ribadirlo - che non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito (in questi termini, tra le molte, Sez. 3, n. 5478 del 05/12/2013, Ferraris, Rv. 258693; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/2/2013, Maggio, Rv. 255087).

Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che molti dei ricorrenti (Crisafulli, motivo 1; Fuselli, motivi 1-2; Gangi, motivo 1; Napoli, motivo 1; Novello, in entrambi i ricorsi; Scuderi, motivi 1-2) muovono al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, dietro l'apparenza di un difetto motivazionale, assunto come illogico o contraddittorio, gli stessi sollecitano di fatto al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (in particolare, le numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, vero architrave probatorio, oltre ai servizi di appostamento e controllo), invocandone una lettura alternativa e più favorevole, con ogni conseguenza in ordine alla penale responsabilità.

Quel che, come sopra riportato, non è consentito in sede di legittimità.

5. Le stesse censure, inoltre, disattendono del tutto la motivazione stesa al riguardo dalla Corte di merito, la quale, rispondendo alle medesime questioni in fatto, ha individuato per ciascuno degli imputati – con ragionamento adeguato, coerente e privo di vizi logici – gli elementi probatori a sostegno della pronuncia di condanna.

In particolare, quanto al **Crisafulli** (capo I-*bis*, pagg. 49-51), la sentenza richiama analiticamente le numerose intercettazioni telefoniche ed i servizi di appostamento dai quali evince che il ricorrente si era recato a Roma con il Di Domenico ed il Fuselli per l'acquisto di droga, nella specie marijuana; precisando, peraltro, che, preso il carico, il Fuselli si era separato dagli altri due, che avevano fatto rientro a Catania in aereo, e che il Di Domenico aveva dato precedenti direttive a Fuselli, dicendogli che – giunto a Catania con la droga – avrebbe dovuto seguire le indicazioni proprio del Crisafulli («Senti, come lui viene, spiegaglielo come ti ho detto io, l'hai capito? Prima che facciamo uno sbaglio, digli quanto ti ho detto io»). E con l'ulteriore precisazione per cui la sicura identificazione del ricorrente è adeguatamente motivata dal Collegio di appello sia con l'intestazione a sé dell'utenza cellulare impiegata (347-2657432), sia con l'intestazione alla madre – Rosa Bonaccorsi – della vettura Volkswagen con la quale lo stesso si era allontanato dall'aeroporto di Fiumicino. Di seguito, la sentenza indica alcune intercettazioni ambientali tra il Fuselli ed i propri familiari (tra i quali la madre, la figlia e la sorella), nel corso delle quali si fa esplicito riferimento 1) alla trasferta per l'acquisto del «fumo» dei primi di aprile 2006, 2) al ricorrente, quale partecipe alla stessa e 3) a quello che ne era seguito; il Fuselli, infatti, era stato arrestato il 4/4/2006, proprio poiché trovato in possesso di 1 kg. di marijuana del tipo "Orange Skunk".

La motivazione in punto di penale responsabilità, pertanto, risulta immune da ogni censura.

Crisafulli, peraltro, ha contestato l'inosservanza dell'art. 2 cod. pen. con riguardo all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, come derivante dalla sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, evidenziando che – nonostante la lettera del capo I-*bis* tratti di "droghe leggere" e "pesanti" – la sua responsabilità è stata riconosciuta soltanto con riguardo al citato episodio di acquisto di marijuana.

Orbene, questo motivo è fondato.

La lettura della sentenza di appello, infatti, evidenzia come il Crisafulli – assolto dall'imputazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 – sia stato condannato per il successivo capo I-*bis* con esclusivo riguardo alla vicenda dei primi di aprile 2006, conclusasi con l'arresto del Fuselli; ed invero, tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate, nonché i servizi di appostamento citati, si riferiscono al periodo tra il 2 ed il 20 aprile 2006 e

concernono soltanto questo episodio e la marijuana del tipo "Orange Skunk". Con esclusione, pertanto, della contestata continuazione interna.

La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio sul punto, per la rideterminazione della pena.

Quanto poi a **Fuselli** (che, con i primi due motivi, contesta genericamente nel merito la condanna per i capi I ed L), osserva la Corte che il Giudice di appello – pronunciandosi sulla stessa doglianza – ha ancora motivato in modo congruo, logico e diffuso (pagg. 24-33), evidenziando tutti gli elementi di prova a carico e, in particolare, le numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, specie con il Di Domenico, il Barbagallo e la propria madre, interpretandone il contenuto – con motivazione immune di vizi – nell'ottica di cui alla rubrica; ancora, la sentenza sottolinea i servizi di osservazione e controllo, sovente confermativi delle conversazioni stesse; di seguito, valorizza l'arresto dell'imputato, già prima richiamato. La Corte, poi, indica analiticamente gli elementi che confermano la contestazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (peraltro già indicati dal G.i.p. e riportati a pagg. 15-16 della sentenza di appello), evidenziando il ruolo del Fuselli non quale mero corriere, ma come elemento stabilmente integrato nel consorzio criminoso, del quale individua tutti i presupposti (dal numero di soggetti alla tendenziale stabilità del consorzio criminoso al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti); il quale ricorrente si interessava all'approvvigionamento delle sostanze, oltre che organizzare lo spaccio al minuto a Catania ed eseguirlo lui stesso. La sentenza – di nuovo rispondendo al motivo di appello qui riproposto – analizza poi il reato di cui al capo L) e, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, redige una motivazione logica ed immune da ogni vizio; in particolare, richiama due conversazioni tra il Fuselli ed i propri familiari (13 e 20 aprile 2006), dalle quali emergeva il possesso – da parte dello stesso – di diverse armi da fuoco, anche per conto di altri. E precisando, al riguardo, che l'assunto del ricorrente, secondo cui queste parole costituirebbero «mere vanterie o accenni», rappresenta null'altro che una diversa ed alternativa interpretazione delle conversazioni, non proponibile in sede di legittimità.

Con riguardo poi al **Gangi** (capo I-bis, pagg. 39-45), la sentenza impugnata individua in modo analitico gli elementi di prova a carico (numerosi intercettazioni telefoniche con Salvatore Marino, Di Domenico e Barbagallo, diffusamente riportate), dai quali desume che lo stesso aveva partecipato a due trasferte in Calabria finalizzate all'acquisto di eroina (1-3 marzo 2006), in compagnia di Marino (trovato in possesso, il 4/3/2006, di 520 grammi di sostanza), Novello e Di Domenico (quella del 1°/3), e con piena adesione al proposito criminoso in capo agli stessi; ancora, la pronuncia sottolinea che il

Gangi non aveva mai fornito una versione alternativa delle conversazioni e, anzi, aveva addirittura negato la sua partecipazione ai citati spostamenti, seppure oggettivamente confermati dalle celle telefoniche "agganciate". Elementi a fronte dei quali, ancora, il ricorso si limita a fornire una lettura diversa, prospettando un'illogicità della motivazione che invero si risolve – come già affermato – nella proposta di una diversa lettura interpretativa delle risultanze probatorie.

Quanto poi al **Napoli**, la sentenza d'appello – sia pur sintetica sul capo N) – risulta ancora immune da censure ed adeguatamente motivata: la Corte di merito, infatti, afferma che dalla conversazione del 16/2/2006, ore 21.03, intercorsa tra lo stesso ricorrente e tale Tony (Gaetano Trovato), emerge che il primo aveva la disponibilità di un'arma da fuoco (la sentenza di primo grado – a pagg. 278-279 – precisa che Napoli aveva parlato con la moglie, dicendole di chiedere a Tony, che stava lì con lei, se i due si potevano incontrare a breve, in quanto lui gli avrebbe mostrato una cosa. Poco dopo, il Trovato era entrato nella vettura del Napoli, il quale aveva subito dichiarato: «Tieni, tieni 'sta pistola, non me la fare portare d'appresso, mettila anche a terra, dentro il cancello!»). L'onere argomentativo, pertanto, risulta soddisfatto, con l'indicazione precisa della fonte di prova a sostegno dell'accusa; la quale, peraltro, non è affatto smentita nel presente ricorso, che infatti si limita a richiamare in termini del tutto generici una presunta carenza ed illogicità motivazionale, che però prescinde *in toto* dal contenuto – invero determinante – della conversazione in esame.

Le stesse conclusioni, poi, si impongono anche in ordine al **Novello** (capo I-*bis*), il cui ricorso sollecita a questa Corte il solo esame dei termini fattuali dell'imputazione di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990; in merito ai quali, peraltro, il Collegio di merito espone ancora una motivazione adeguata, logica e priva di vizi. In particolare (pagg. 37), si evidenzia che il Gangi aveva effettuato un viaggio in Calabria, per l'acquisto di eroina, servendosi di un'utenza telefonica e di una vettura intestate al Novello; ancora, che proprio all'interno di questo mezzo era stato rinvenuto il panetto di eroina da 520 grammi; infine, che dopo l'arresto del Marino, il ricorrente – su incarico del Di Domenico – era stato impegnato a raccogliere il danaro per pagare il corrispettivo della fornitura di droga ricevuta dal fornitore Sperandeo. Elementi di fatto dai quali la Corte di appello – con argomento immune da censure – trae il convincimento della diretta partecipazione del Novello al traffico illecito; elementi di fatto, ancora, che il ricorso non smentisce in alcun modo, limitandosi a sollecitarne a questo Collegio una diversa e più favorevole lettura (e cioè che queste emergenze, di per sé, non avrebbero alcun significato nell'ottica dell'imputazione), invero non consentita.



Di seguito, sempre con riguardo alla medesima censura in fatto, i ricorsi dello **Scuderi** (capi I e I-bis), cognato della madre del Fuselli; i quali, nuovamente, riportano plurime risultanze probatorie e ne sottopongono alla Corte di legittimità un'inammissibile a versione alternativa a quella offerta dalla sentenza impugnata, censurata come illogica od apparente. Risultanze, invece, già compiutamente esaminate dalla Corte di merito, con motivazione immune da censure o difetti argomentativi, la quale ha riportato il compendio probatorio a carico del ricorrente e, in particolare, le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali che lo evidenziano – lui, zio del Fuselli ("Zio Michele") – come il soggetto che svolgeva per conto di quest'ultimo, arrestato, l'attività di spaccio di varie sostanze, con piena fungibilità, rifornendosi dai soggetti indicati dal nipote medesimo, oltre a recuperare crediti (o quantomeno tentare) derivanti dallo stesso commercio di stupefacenti; ancora, la sentenza sottolinea come i medesimi elementi di prova dimostrino che lo Scuderi interveniva per sanare i contrasti relativi alla spartizione del territorio, così ulteriormente evidenziando il proprio ruolo criminale.

Da ultimo, ancora in punto di responsabilità, il ricorso del **Maugeri**, il quale invece merita accoglimento atteso che il costruito argomentativo in ordine ai capi F-bis (pagg. 61-63) risulta carente. Ed invero, la sentenza riporta talune conversazioni ritenute di interesse a significare il rapporto tra il ricorrente e Davide Puglisi (condannato, per il medesimo reato, alla pena definitiva di 4 anni ed 8 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa); ancora, la Corte analizza diffusamente il linguaggio impiegato nelle varie occasioni e ne conferma il carattere criptico, nell'ottica accusatoria, in ragione dell'incongruenza dei termini rispetto al tenore del discorso ("macchine", "bigliettini"). Orbene, ritiene la Corte che il percorso motivazionale sviluppato dal Collegio di merito sia censurabile perché fondato su un sillogismo/ragionamento circolare non adeguatamente provato, in forza del quale la mera vicinanza al Puglisi – spacciatore di cocaina – giustificerebbe un giudizio di responsabilità per il medesimo reato anche in ordine al Maugeri.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, perché la responsabilità del ricorrente sia ulteriormente vagliata e trasfusa in adeguata motivazione.

Di seguito, per evidente analogia in materia di responsabilità, deve essere analizzato il secondo motivo proposto da **Di Domenico**, relativo all'individuazione del *tempus commissi delicti*; orbene, lo stesso è infondato. Ed invero, la Corte di appello, rispondendo alla medesima censura, evidenzia come l'esatta collocazione cronologica emerga «dagli elementi probatori acquisiti», oltre a non avere concreta conseguenza nel caso in esame; trattasi – osserva il

Collegio – di una motivazione adeguata, specie nella prima parte, relativamente alla quale il motivo di ricorso richiama elementi istruttori in fatto che, all'evidenza, questa Corte non può valutare in senso contrario al Giudice di appello.

A ciò si aggiunga che il Di Domenico risponde – giusta capo I – anche del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato fino al maggio 2006. Orbene, ammettere la limitazione dell'imputazione al precedente mese di aprile imporrebbe la prova che il vincolo associativo (non già meramente concorsuale) si fosse definitivamente sciolto proprio nello stesso mese, non apparendo diversamente sufficiente la mancata presenza del Di Domenico in talune intercettazioni telefoniche corse nei giorni del maggio successivo; prova che, nel caso di specie, non sussiste affatto, né è rappresentata dalla difesa ricorrente. Al riguardo, pertanto, deve essere confermato il costante indirizzo di legittimità in ragione del quale il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza (per tutte, Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258954); condotta che, nel caso di specie, non è ravvisabile né prospettata.

6. **Crisafulli, Maugeri e Palmieri**, poi, impugnano la sentenza di appello anche con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi (allora circostanziata, oggi autonoma) di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; anche sul punto, i ricorsi sono manifestamente infondati.

Occorre premettere che costituisce parametro ermeneutico costante quello per cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, cit., anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2, d.l. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (per tutte, Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, Fontana, Rv. 259664); ciò premesso, rileva il Collegio che la Corte di merito – rispondendo alla medesima doglianza qui in esame - ha fatto buon governo di questo principio con riguardo a ciascuno dei ricorrenti sul punto.



Ed invero, quanto al Crisafulli, la sentenza esclude l'ipotesi lieve in ragione delle «complessive modalità dello spaccio posto in essere e dell'inserimento dell'attività illecita (...) in un più ampio ed articolato traffico di sostanze stupefacenti»; ancora, quanto al Maugeri, la Corte richiama «la continuatività dell'attività delittuosa», quale espressione della stabilità della stessa, tale da «escludere in radice la "minima offensività" di cui al citato orientamento giurisprudenziale»; infine, con riguardo al Palmieri (reo confesso), la sentenza evidenzia ancora «la stabilità e la continuatività dell'attività delittuosa, svolta anche in locale aperto al pubblico, l'esistenza di rapporti consolidati con acquirenti che con il Palmieri discutono di rapporti debitori derivanti da pregresse forniture di stupefacenti, in quanto sintomatiche di una stabilità dell'attività delittuosa e di un inserimento non episodico nel traffico di droga».

Motivazioni, queste appena menzionate, rispettose del costante indirizzo ermeneutico, congrue e non censurabili in questa sede.

7. **Novello**, di seguito, ha contestato anche il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; il motivo è infondato.

Occorre premettere che, per costante orientamento ermeneutico, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (per tutte, Sez. 1, n. 26031 del 9/5/2013, Di Domenico, Rv. 256035). Orbene, ciò premesso, osserva la Corte che il Collegio di appello – rispondendo alla medesima doglianza – ha individuato in modo analitico gli elementi a conferma della partecipazione del ricorrente al viaggio in Campania per l'acquisto di eroina (marzo 2006), evidenziandone il ruolo di sicuro rilievo (lo stesso aveva fornito al Marino – al quale sarà sequestrata la sostanza – una scheda telefonica a sé intestata, nonché la propria autovettura; ancora, dopo l'arresto del Marino, su incarico del Di Domenico aveva raccolto il danaro per pagare il corrispettivo della fornitura); sì da escludere – con motivazione adeguata e non censurabile in questa sede – la rivendicata circostanza attenuante.

8. Numerosi imputati, poi, hanno proposto gravame in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (**Belluso, Di Blasi, Gangi, Maugeri, Novello, Napoli e Scuderi**); orbene, questo motivo dei ricorsi, derivante da presunto difetto motivazionale, è manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione



tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); ciò premesso, il Giudice di appello – rispondendo alla medesima doglianza qui proposta - ha fatto buon governo di questo principio.

Ed invero, quanto al Belluso, la Corte sottolinea «l'intensità dell'attività di spaccio posta in essere»; quanto al Di Blasi, «la sistematicità e continuità dell'illecita attività di spaccio svolta dall'imputato la cui confessione, essendo stata resa di fronte ad ineluttabili elementi di colpevolezza, non dimostra una sincera resipiscenza, ma, piuttosto, era finalizzata esclusivamente ad ottenere i benefici di legge»; quanto a Gangi, «la spiccata gravità dei fatti» e l'assenza di elementi tali da imporre una mitigazione del regime sanzionatorio; quanto a Maugeri, che non è «emerso dagli atti alcun profilo positivo che possa giustificare la concessione del beneficio all'imputato, anche avuto riguardo alla sua personalità quale emerge dai precedenti penali dallo stesso annoverati»; quanto al Napoli, «l'intensità dell'attività di spaccio»; quanto allo Scuderi, «la gravità degli addebiti contestatigli», adeguatamente descritti nella precedente parte motiva; quanto, infine, al Novello, «il notevole quantitativo di droga trasportata».

Trattasi, dunque, di motivazioni adeguate, logiche e pienamente aderenti al principio di diritto sopra ricordato.

9. Barbagallo, Maugeri e Di Domenico hanno poi proposto ricorso anche in ordine alla recidiva loro contestata; orbene, quanto ai primi due, il ricorso è infondato.

In ordine al Barbagallo, infatti, la contestazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 rende applicabile l'art. 99, comma 5, cod. pen. (in relazione all'ipotesi di cui al comma 4), sì che l'aumento di pena per la recidiva è obbligatorio; senza che, peraltro, possa essere valutata la circostanza per cui la recidiva sarebbe in realtà «diversa» da quella di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., invero del tutto generica. E con l'ulteriore specificazione per cui la questione della pericolosità del soggetto era stata sì già posta in sede di appello, ma in termini del tutto generici, tali da non necessitare alcuna risposta da parte della Corte di merito; al riguardo, infatti, occorre ribadire il costante indirizzo per il quale in tema di motivazione, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (per tutte, Sez. 2 n. 49007 del 16/9/2014, Iussi, Rv. 261423).



Quanto poi al Maugeri, la difesa contesta che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata; orbene, in tal modo, il ricorso oblitera del tutto l'ampia parte motivata sul punto (pag. 64), con la quale il Giudice di appello – valutati gli elementi oggettivi e soggettivi tutti – nega che le condotte contestate (capo F-bis) siano espressione di particolare pericolosità e propensione a delinquere e, pertanto, esclude l'applicabilità della recidiva.

10. Da ultimo, il Di Domenico, in ordine al quale il motivo risulta invece fondato.

Ed invero, il ricorrente, in sede di appello, aveva chiesto che la recidiva – contestata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. – fosse "derubricata" nell'ottica del comma 1 (magari "qualificata" ai sensi del comma 5, atteso il titolo del reato di cui al capo I), evidenziando che due dei tre precedenti penali a carico si riferivano, in realtà, a reati commessi successivamente a quelli qui in contestazione, sì da non poter esser computati nell'ottica della citata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; e, di conseguenza, sì da consentire il bilanciamento della recidiva semplice con le circostanze attenuanti generiche anche nel senso della prevalenza di queste. Orbene, premesso che la doglianza risulta corretta, giusta la verifica del certificato del casellario giudiziale che questa Corte ha legittimamente compiuto, attesa la natura del motivo; ciò premesso, si osserva comunque che la Corte di appello ha completamente disatteso il punto di gravame, limitandosi in modo generico a confermare l'equivalenza delle «già concesse attenuanti generiche alla contestata recidiva».

Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

11. **Belluso e Fuselli**, di seguito, hanno impugnato la sentenza di appello anche con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.; anche sul punto, però, ritiene la Corte che l'apparato argomentativo di cui alla pronuncia – relativo alla medesima doglianza – non contenga i vizi denunciati.

In particolare, con riguardo al Belluso (che invoca la continuazione tra il residuo reato di cui al capo M-bis e le rapine di cui alla sentenza G.i.p. del Tribunale di Padova del 17/7/2008, commesse tra il maggio ed il settembre 2006), la sentenza afferma che il vincolo non può essere riconosciuto «in considerazione sia del diverso titolo di reato sia di qualsiasi collegamento, al di fuori di quello temporale, tra i reati in questione». Orbene, trattasi di una motivazione del tutto congrua, nella misura in cui evidenzia l'assenza di elementi dai quali desumere, con apprezzabile sicurezza, l'identità del disegno criminoso che dovrebbe presiedere i vari delitti; di certo non ravvisabile, peraltro, nel mero

stato di tossicodipendenza che avrebbe riguardato il Belluso, atteso che l'art. 671 cod. proc. pen., richiamato nel ricorso, individua tale condizione come *uno* degli elementi da valutare, epperò insufficiente se non sostenuto da altri decisivi, come nel caso di specie (tale non potendosi considerare il dato cronologico in sé, peraltro non perfettamente sovrapponibile alle diverse condotte, atteso che l'imputazione di cui al capo m-bis si protrae fino al marzo 2006). In tal modo, quindi, il Collegio di appello ha fatto buon governo del principio, più volte affermato da questa Corte, in ragione del quale in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della l. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e) il bene protetto; f) l'omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (per tutte, Sez. 2, n. 49844 del 3/10/2012, Gallo, Rv. 253846).

Quanto poi al Fuselli (che chiede il riconoscimento del vincolo tra il reato di cui con i reati di cui alla sentenza G.i.p. di Catania del 1°/2/2008), la Corte ha rigettato la richiesta in ragione del fatto che il diverso delitto era stato commesso ad oltre un anno dai fatti in esame e, peraltro, dopo un periodo di detenzione; ancora, quindi, una motivazione adeguata e logica, a fronte della quale il ricorrente – con motivo del tutto generico (nel quale non riporta neppure il titolo di reato di cui all'altra sentenza) – si limita a richiamare concetti vaghi come «l'affinità dei fatti...l'agire del Fuselli...l'acclarato stato di tossicodipendenza che, di per sé, tende a dilatare i limiti temporali e spaziali del disegno criminoso».

12. Da ultimo, il trattamento sanzionatorio.

Osserva la Corte che, con la sentenza n.32 del 25 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittima costituzionalità degli articoli 4 bis e 4 vices ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, come convertiti con modificazioni dall'articolo 1 l. 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche da essi apportate agli articoli 73, 13 e 14 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Ritornano così applicabili, tra l'altro, i commi primo e quarto dell'articolo 73, come dettati prima del suddetto intervento normativo, e dunque recupera vigenza l'irrogazione di una pena più mite nei reati attinenti alle c.d. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le c.d. droghe pesanti (la reclusione sale al



rapporto otto-venti anni, così sostituendo quella appena richiamata da sei a venti). A ciò si aggiunga che, con sentenza del 26 febbraio 2015, non ancora depositata, le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe "leggere", quando gli stessi costituiscano reati-satellite, deve essere oggetto di specifica rivalutazione proprio alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile in esito alla citata sentenza della Corte costituzionale; principio che, all'evidenza, opera anche nei confronti di Crisafulli, con riguardo al quale l'imputazione è risultata confermata con riguardo soltanto all'acquisto e cessione di marijuana (con esclusione, quindi, della continuazione interna) e la pena è stata individuata partendo da una base pari ad otto anni di reclusione.

Nei confronti di Barbagallo, Crisafulli, Fuselli, Gangi, Novello, Scuderi e Di Domenico (imputati del delitto di cui al capo I-*bis*), pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla nuova valutazione del trattamento sanzionatorio (e, quanto a Di Domenico, anche della recidiva).

Diversamente, i ricorsi di Belluso, Di Blasi, Napoli e Palmieri, imputati in ordine alle sole droghe pesanti, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale è rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascuno di essi, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Barbagallo Francesco, Crisafulli Giovanni, Fuselli Orazio, Gangi Concetto, Novello Giuseppe e Scuderi Mario limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, nonché nei confronti di Di Domenico Luca limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibili i ricorsi dei predetti, nel resto.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di Maugeri Giovanni, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.


Dichiara inammissibili i ricorsi di Napoli Alfio, Palmieri Giuseppe, Di Blasi Giuseppe e Belluso Alfio e ciascun ricorrente al pagamento delle spese



processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015

Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni



Il Presidente
Alfredo Teresi

